

COMUNE DI GRAVELLONA TOCE
Provincia del Verbano Cusio Ossola

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO
PER L'ANNO 2012
PREVISTO DAGLI ART. 4 E SEGUENTI DEL C.C.N.L. DEL 1.4.1999 DEL
COMPARTO REGIONE - ENTI LOCALI E
DAL SUCCESSIVO CONTRATTO CCNL 22.01.2004

L'anno duemilaTREDICI, il giorno 19 del mese di Aprile nella residenza del Comune,
T R A

A) la delegazione di parte pubblica del Comune di Gravellona Toce, nominata con delibera giuntale n. 152 del 19.12.2012 nelle persone:

- del Presidente Segretario Comunale signor Di Pietro Nicola,
- del Componente Responsabile Servizio Amministrativo signor Oglina Stefano
- del Componente Responsabile del Servizio Finanziario signora Elena Lagostina

e

B) la delegazione sindacale rappresentata nel presente atto dalle persone di seguito elencate:

- | | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| - signor Origgi Vittorio | Rappresentante provinciale della CGIL |
| - signor Gallina Angelo | Rappresentante provinciale UIL FPL |
| - signor Piazzani Giacomo | Componente R.S.U. |
| - signor Giuliano Ivano | Componente R.S.U. |
| - signor Lipomi Loreto V. | Componente R.S.U. |

P r e m e s s o

- che in data 31.3.1999 ed in data 1.4.1999 venivano stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto del personale delle Regioni Autonomie Locali avente validità fino al 31.12.2001 per la parte normativa e 31.12.1999 per la parte economica;
- che in particolare l'art. 4 e seguenti del CCNL stipulato in data 1.4.1999, demanda alla contrattazione collettiva decentrata integrativa l'utilizzo delle risorse di cui all'art. 15 dello stesso contratto nel rispetto della disciplina stabilita dal successivo articolo 17 nonché la regolamentazione di tutta una serie di materie nello stesso elencati;
- che lo stesso articolo 4 all'ultimo comma precisa che i contratti collettivi decentrati integrativi non possono essere in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o comportare oneri non previsti rispetto a quanto indicato prima, fatto salvo comunque quanto disposto dall'art. 15 comma 5 e dall'art. 16. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate;
- che in data 22.1.2004 è stato stipulato il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale delle regioni autonomie locali avente validità fino al 31.12.2005 per la parte normativa e 31.12.2003 per la parte economica;
- che in data 9.5.2006 è stato siglato il rinnovo del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il biennio economico 2004-2005;
- che in data 11/4/2008 è stato siglato il rinnovo del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il biennio economico 2006-2007;
- che l'ultimo Contratto Collettivo integrativo decentrato del personale dipendente del Comune di Gravellona Toce, relativo all'anno 2011 è stato approvato dalla giunta comunale con proprio atto n. 62 del 15.5.2012 e sottoscritto in data 16 maggio 2012;
- Che con determina del Responsabile del Servizio Finanziario n. 372 del 19.12.2012 è stato determinato il fondo produttività relativo all'anno 2012 parte stabile e variabile ;
- Che con delibera della Giunta Comunale n. 152 del 19.12.2012 è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica e sono state date alla stesse le necessarie direttive da seguire per la contrattazione decentrata integrativa 2012;
- che sulla base delle apposite intese intercorse tra le sopra citate parti (la delegazione pubblica e quella sindacale), con il verbale n. 1 del 27.02.2013 è stata approvata l'ipotesi di accordo del presente contratto collettivo decentrato integrativo, nel quale, - tenuto conto della normativa restrittiva per il contenimento delle spese di personale (art. 9 comma 2 bis del D.L. 78/2010, che non permette all'ente di mettere a disposizione adeguate risorse per l'applicazione delle materie di premialità, ed - avvalendosi della disciplina transitoria prevista dall'art. 65 comma

1, 2 e 4 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i. che sposta, per il Comparto Regioni e Autonomie Locali, al 31 dicembre 2012, il limite massimo di validità dei contratti integrativi vigenti alla data dell'entrata in vigore della stessa legge, si prevede di definire la contrattazione 2012 sulla base di quella prevista nell'anno precedente, senza applicazione delle disposizioni sulle performance e sulla premialità ;

- che il Responsabile del Servizio Finanziario in data 27.3.2013 ha redatto la relazione illustrativa e la relazione tecnico finanziaria come da modulistica predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato ed il Revisore dei Conti, con proprio nota in data 27.03.2013, ha esaminato la predetta ipotesi di accordo, riportata nel presente contratto, riconoscendola compatibile con i vincoli di bilancio dell'ente ai sensi dell'art. 5 del CCNL;
- che la Giunta Comunale, con proprio atto n. 42 in data 27.03. 2013, ha approvato la bozza del presente contratto decentrato in questione, autorizzando il Presidente della Delegazione Comunale a sottoscriverla;
-

Tutto ciò premesso

tra le parti come sopra costituite si definisce la contrattazione decentrata integrativa per l'anno 2012 nei contenuti di seguito riportati:

ART. 1) - FONDO EX ART. 15 C.C.N.L. 1/4/99:

L'ammontare del fondo ex art. 15 C.C.N.L. 1/4/99, per l'anno 2012 è pari a € 139.554,17 come da determina n. 372 del 19.12.2012 del Responsabile del Servizio Finanziario , che viene così ripartito:

- elementi retributivi fissi (quota A) € 112.514,54
- risorse variabili (quota B) € 27.039,63

ART. 2) - DESTINAZIONE ED UTILIZZO DEL FONDO.

A) IL TRATTAMENTO ACCESSORIO FISSO viene così utilizzato e ripartito:

Indennità di comparto: ammonta a complessive € 19.449,25, ed è già stata riconosciuta e liquidata a tutto il personale in servizio negli importi fissati dal CCNL vigente.

Progressione economica orizzontale

Non sono previste per l'anno 2012 progressioni economiche orizzontali, per cui la somma complessiva da destinare alla progressione economica per detto anno è pari a complessive € 58.402,71. Si stabilisce comunque che la progressione economica dovrà essere effettuata previa valutazione utilizzando la scheda di valutazione come da modello allegato e sempre che il dipendente consegua un risultato minimo di almeno 40 punti su un totale di 60 punti a disposizione della commissione composta dal segretario comunale e dai due responsabili di servizio. Il Segretario Comunale dovrà provvedere alla pubblicazione di apposito avviso pubblico, nel quale è indicata la possibile progressione economica, fissando modalità, condizioni e termini per la presentazione delle domande da parte dei dipendenti e l'iter procedurale da seguire per la relativa valutazione.

Indennità di rischio: non prevista;

B) I TRATTAMENTO ACCESSORIO VARIABILE viene così utilizzato e ripartito:

Indennità per responsabilità di 2° grado: ammonta a complessive € 3.499,00= ed è riconosciuto a n. 19 unità di personale a tempo indeterminato di cat. C e B appositamente individuate dai Responsabili dei servizi con appositi provvedimenti;

Indennità di specifica responsabilità (art. 17 c.2 lett i) CCNL 1.4.1999 e s. m. e i.

Ammonta a complessive € 1.575,00 ed è riconosciuta secondo le modalità ed i criteri già previsti negli anni precedenti. Detta indennità è riconosciuta: a n. 5 dipendente a tempo indeterminato. In particolare:; n. 1 archivista informatico, n. 2 messi con funzione giudiziaria n. 4 ufficiali di anagrafe e stato civile ed elettorale.

Indennità per il personale educativo asilo nido (art. 31 c. 7 CCNL 14.9.2000 e art. 6 del CCNL 5.10.2001: Ammonta a € 5.701,88 ed è riconosciuta a n. 4 puericultrici dell'asilo nido comunale.

Indennità di rischio (art. 37 CCNL 14.9.2000 modif dall'art. 41 CCNL 22.1.2004 e s. m. e i.

Ammonta a complessive € 1.800,00, ed è confermata secondo le modalità ed i criteri già previsti negli anni precedenti. Ad usufruire di detta indennità sono n. 5 dipendenti a tempo indeterminato;

Indennità di disagio (art. 17 c.2 lett e) e f) CCNL 1.4.1999 e s. m. e i.

Ammonta a complessive € 5.867,72=, ed è definita secondo le modalità ed i criteri già previsti negli anni precedenti. Ad usufruire di detta indennità sono n. 11 dipendenti a tempo indeterminato;

Indennità di turno (art. 17 c.2 lett d) CCNL 1.4.1999 e s. m. e i.

Ammonta a complessive € 8.266,64 ed è riconosciuto secondo le modalità ed i criteri già previsti negli anni precedenti. Detta indennità è riconosciuta a n. 5 dipendenti vigili.

Indennità di reperibilità (art. 17 c.2 lett d) CCNL 1.4.1999 e s. m. e i.

Non è prevista nessuna indennità per reperibilità.

Indennità di maneggio valori:

Ammonta a complessive € 1.001,30 ed è riconosciuto secondo le modalità ed i criteri già previsti negli anni precedenti. Detta indennità è riconosciuta a n. 2 dipendenti.

Fondo per la produttività collettiva ex Art. 17 c. 2 lett a) C.C.NL. 1/4/99.

Le parti, avvalendosi del regime transitorio previsto dall'art. 65 commi 1, 2 e 4 del D.Lgs. n. 150/2009 e s.m.i., stabiliscono che il fondo annuo da destinare alla produttività di gruppo e/o individuale, determinato in complessive presuntive € 6.714,53, verrà liquidato, senza applicazione della premialità prevista dallo stesso D.Lgs., mediante stesura della scheda individuale di valutazione annuale dell'attività svolta da ciascun Dipendente come da modello allegato (**ALL. N. 6**), compilata dal Segretario Comunale con tutti i Responsabili di Servizio, che deve essere sottoscritta dal Dipendente per presa d'atto. Detta produttività spettante a ciascun Dipendente verrà determinata proporzionalmente al punteggio conseguito fra tutti i dipendenti che abbiano ottenuto un risultato superiore a 380 punti; non verrà riconosciuta al personale dipendente la retribuzione individuale in caso di applicazioni di sanzioni disciplinari superiori alla censura.

La valutazione del dipendente è effettuata congiuntamente dal segretario comunale e dai responsabili dei servizi ed è sottoposta al dipendente interessato per la sottoscrizione per presa visione. Il Dipendente può presentare ricorso ad apposita Commissione entro 5 giorni dal ricevimento della comunicazione. La Commissione suddetta è composta da un Rappresentante del Personale nominato dalle rsu, dal Segretario Comunale e da un Membro Esterno nominato dalla Giunta. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte dall'Ufficio del Personale dell'ente. Entro 10 giorni dalla presentazione del ricorso il Segretario convoca la Commissione e questa nei successivi 10 giorni decide a riguardo convalidando la valutazione o accettando il ricorso e procedendo contestualmente alla nuova valutazione.

C) Trattamento accessorio variabile per specifiche destinazioni:

- **Fondo d'incentivazione per la realizzazione OOPP previsto dall'art. 92 comma 5 del D.legisl. n. 163/2006 (c.d. codice dei contratti)** per una spesa di € 19.039,63. Detto incentivo verrà riconosciuto a n. 7 dipendenti in servizio presso l'ufficio tecnico;

- **Fondo di previdenza per la polizia municipale ex art. 208 del D.Lgs. 285/1992 (codice della strada) ai sensi dell'art. 15 e art. 17 comma 1° e 2° lett. a del ccnl 1.4.1999** per una spesa di € 6.000,00. Detto incentivo verrà riconosciuto al personale di polizia municipale; In merito al predetto fondo, le parti danno atto che, conformandosi ad un recente parere espresso dalla Corte dei Conti Sezione di Controllo per il Friuli Venezia Giulia con delibera n. 53 del 15.7.2011, lo stesso viene iscritto nella parte variabile.

- **Fondo d'incentivazione per la realizzazione progetto strumentale e di risultato (gestione piano neve anno 2012) basato sul sistema di programmazione e controllo quali quantitativo dei risultati ai sensi dell'art. 15 comma 5 e art. 17 commi 1 e 2 lett. a del CCNL 1.4.1999** per una spesa di € 2.000,00. Detto incentivo verrà riconosciuto a n. 3 dipendenti in servizio presso l'ufficio tecnico;

ART. 3) - FORMAZIONE PERSONALE

Il Comune dà atto che nell'anno 2011 è stato stanziato per la formazione un fondo quantificato in € 1.833,00 ed è utilizzato da ciascun settore sulla base del budget allo stesso assegnato. Si precisa che il personale ha anche usufruito di formazione gratuita organizzata da altri enti senza oneri per il comune. Le parti convengono che le eventuali ore di presenza ai corsi superiori al normale orario di lavoro giornaliero vengano recuperate dal dipendente senza maggior costo per l'ente.

ART. 4) - APPLICAZIONE DEL PRESENTE CONTRATTO.

Il comune darà attuazione al presente contratto dopo la sottoscrizione dello stesso da parte delle delegazioni trattanti dopo espletati tutti gli adempimenti previsti.

Letto, confermato e sottoscritto.

DELEGAZIONE SINDACALE

DELEGAZIONE PUBBLICA

	Firmato	
C.G.I.L. Rappresentante Provinciale	Origgi Vittorio	Il Presidente
UIL FPL Rappresentante Provinciale	Gallina Angelo	Di Pietro Nicola
		Componenti
Componente R.S.U	Piazzani Giacomo	Ogline Stefano
Componente R.S.U.	Giuliano Ivano	Lagostina Elena
Componente R.S.U.	Lipomi Lillo	

ALLEGATI:

1. determina del rsf n. 372 del 19.12.2012 ad oggetto: "Risorse decentrate (parte stabile e variabile 2012)";
2. del GC n. 152 del 19.12.2012 ad oggetto: "Determinazione fondo parte stabile e variabile anno 2012. Nomina delegazione trattante parte pubblica e definizione delle linee di indirizzo per la stessa per la negoziazione della contrattazione collettiva decentrata integrativa";
3. tabella contenente il fondo 2012 ex art. 15 C.C.N.L. 1/4/99;
4. scheda di valutazione del personale dipendente;
5. attestazione del revisore dei conti sulla compatibilità con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dalla legge;
6. relazione illustrativa e relazione tecnico finanziaria del Responsabile del servizio finanziario del comune;